

# **MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BARI**  
*Via Re David 178/f*

Prot.n. 204 Area I – U.O. II

Bari, 26.11.2007

Ai Dirigenti  
delle Istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado della  
provincia

LORO SEDI

Oggetto: Graduatorie d'istituto.

Questo Ufficio è stato interessato da un non trascurabile numero di scuole della provincia a chiarire il comportamento che le medesime devono tenere nei riguardi degli insegnanti iscritti con riserva nelle graduatorie di circolo e d'istituto di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> fascia e in ordine alla valutazione della validità dei titoli di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno.

Ritenendo che sia dovere di quest'Ufficio esprimere il proprio parere al riguardo, in adempimento alle funzioni di assistenza che gli sono assegnate dal D.P.R. 11 agosto 2003, n. 119, si comunica che le istituzioni scolastiche non devono procedere in nessun caso al conferimento di supplenze agli aspiranti inseriti con riserva nelle graduatorie di circolo e d'istituto di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> fascia sia per l'insegnamento su posto comune sia sui posti di sostegno qualora la riserva sia generale, cioè riguardante la mancata acquisizione dell'abilitazione.

Inoltre, non si deve procedere al conferimento di supplenze su posti di sostegno nel caso in cui la riserva si riferisca solo alla mancata acquisizione del relativo titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno.

Si fa altresì presente che a questo Ufficio sono stati rivolti quesiti in ordine alla possibilità di alcuni aspiranti, inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, che avendo conseguito la laurea in Scienze della Formazione nella sessione autunnale richiedano lo scioglimento della riserva medesima.

A tale riguardo è opportuno rammentare che – fatta eccezione per la casistica di cui alla nota prot. n. 20893 del 31 10 2007 del M.P.I. - lo scioglimento della riserva in questione potrà avvenire “esclusivamente” nei termini e con le modalità che saranno rese note con apposita ordinanza ministeriale.

Non devono, inoltre, essere conferiti incarichi a tempo determinato a coloro che, pur avendo sostenuto gli esami obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno nel corso di laurea in Scienze della Formazione, non abbiano ancora conseguito il corrispondente diploma di Laurea, ai sensi del comma 2, art. 14, legge 104/92.

f.to IL DIRIGENTE DELL'U.S.P.  
Fabio SCRIMITORE